

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale entrate

Al Ministero del lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche  
per l'orientamento e la formazione

via Forno 8  
00192 ROMA

Oggetto: Fondi interprofessionali per la formazione continua. Nuovi criteri gestionali.

Facendo seguito all'incontro tenutosi in data 30 marzo c.a., finalizzato ad ottimizzare compiti e attività gestionali dell'Istituto in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua, si fa presente quanto segue.

In sede di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, la legge 28 gennaio 2009, n. 2 - all'articolo 19, comma 7-bis - ha apportato rilevanti modifiche all'impianto normativo previsto, in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua, dall'articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Recentemente, peraltro, l'art. 7-ter, c. 10, della legge 9 aprile 2009, n. 33 - di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 - ha apportato ulteriori variazioni al testo della legge n. 2, che - quindi - ha assunto la seguente veste:

*"Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza « nel triennio precedente » deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato, per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro « e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla*



*raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».*

Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e' altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente a datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato".**

Come anticipato, le nuove disposizioni incidono sull'impianto normativo che disciplina il funzionamento dei Fondi interprofessionali, sul fronte delle adesioni/revoche e degli effetti finanziari che da queste conseguono e comporta per l'Istituto significative modifiche all'attività procedurale e gestionale fino ad oggi espletata.

Nel merito del provvedimento, si propone la seguente lettura – peraltro già avanzata nell'incontro del 30 marzo scorso - in relazione alla quale si richiede un apprezzato parere di codesto Ministero.

### **Modalità di adesione/revoca e mobilità tra i fondi interprofessionali.**

Premesso che le modalità di adesione sono state demandate dalla legge all'Istituto che, in sintonia con codesto Ministero e con i diretti interessati, ha previsto di utilizzare il modello di denuncia contributiva (DM10) come strumento di comunicazione delle adesioni e/o delle revoche, si osserva che la formulazione dell'attuale norma sembra implicitamente superare la precedente impostazione che - nel fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine per esprimere le adesioni e/o le revoche - stabiliva che gli effetti delle stesse decorressero dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In considerazione delle innovazioni introdotte, si ritiene di:



- consentire alle aziende di continuare ad utilizzare la denuncia contributiva (DM10) come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai Fondi e/o revoche con trasferimento ad altro Fondo;
- fare esercitare dette scelte durante l'intero anno solare;
- far decorrere gli effetti delle scelte **dal periodo di paga (mese di competenza del DM10)** nel quale le stesse vengono indicate, e non più dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- nelle ipotesi di revoca di un Fondo e adesione ad altro Fondo (mobilità tra Fondi), attribuire al nuovo Fondo prescelto le risorse a partire **dal periodo di paga (mese di competenza del DM10) nel quale la portabilità viene indicata**. A tale riguardo, ove l'indicazione del nuovo Fondo non fosse contestuale alla obbligatoria comunicazione di revoca (REVO-REDI), le risorse saranno destinate al Fondo di rotazione, sino al mese antecedente a quello nel quale venga inserita la nuova scelta.

Con riguardo alle operazioni di trasferimento finanziario delle risorse, sembra possibile - in linea di massima - il rispetto dei 90 giorni stabilito nella norma.

Al fine di uniformare le richieste e le decorrenze nelle ipotesi di mobilità tra Fondi, è necessario che le comunicazioni datoriali (al Fondo revocato e all'Istituto) siano contestuali; in caso di difformità, si propone di considerare utile la decorrenza manifestata attraverso la revoca sul DM10.

## **Criteri di applicabilità.**

Malgrado la norma sembri circoscrivere i mutati indirizzi alle ipotesi di mobilità tra Fondi, si ritiene che i nuovi criteri debbano trovare applicazione in tutti i casi, comprese le ipotesi di prima adesione, nonché di costituzione di nuova azienda o di nuovo Fondo. Quanto precede, anche al fine di uniformare i comportamenti, senza generare situazioni di difformità

Con riferimento agli aspetti connessi alla mobilità tra Fondi, come anticipato, l'Istituto continuerà a mantenere l'attuale impianto di comunicazione (DM10), fornendo precisazioni - soprattutto in materia di revoche - che saranno più dettagliatamente illustrate con apposita circolare.

A tale riguardo, si precisa che la possibilità di modificare la scelta precedentemente effettuata continuerà ad essere concessa a tutte le aziende, a prescindere dai limiti fissati dalla norma per l'operatività del trasferimento.

Riguardo a questi ultimi, si rimane in attesa di conoscere i criteri che saranno forniti da codesto Dicastero e che potranno, in ogni caso, avere valenza esclusivamente tra i Fondi medesimi ai quali, peraltro, la norma affida il compito di eseguire il trasferimento delle risorse.



Con riferimento alle attività dell'Istituto, si fa presente che, a partire dalle denunce contributive riferite al periodo "**giugno 2009**", saranno operative le attività come sopra descritte.

Queste ultime – peraltro – potranno essere prospettate ai Fondi in un apposito incontro nel corso del quale potranno, altresì, essere illustrate talune più stringenti regole operative (incontestabilità delle indicazioni fornite – assoluta necessità che le denunce contributive siano trasmesse entro la scadenza di legge<sup>1</sup>, ecc...), che necessariamente dovranno essere seguite da aziende ed intermediari per il funzionamento del nuovo impianto normativo.

Con l'occasione, infine, sarà portata a conoscenza dei Fondi anche la procedura – illustrata dall'Istituto nella circolare n. 54/2009 - per il superamento delle discrasie, nella continuità nelle adesioni e nella correttezza delle imputazioni delle risorse, emerse nelle ipotesi di operazioni di societizzazione (fusioni, incorporazioni, ecc...).

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Pietro Corasaniti  
Direttore centrale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Corasaniti'.

---

<sup>1</sup> Il termine per la trasmissione telematica delle denunce mensili è fissato all'ultimo giorno del mese in cui scade il termine legale per il pagamento dei relativi contributi. (Delibera del C.d.A. n. 268 del 16 ottobre 2001, approvata con DM 21 giugno 2002 - GU n. 152 del 1-7-2002).